

Prot.llo 2813/2012

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza nr. 2812 del 06.03.2012 con la quale disponeva a salvaguardia della pubblica incolumità, la chiusura “**Ad Horas**” del Parco Pubblico di C.da S. Gregorio e della Villa Comunale di Piazza Sparavigna fino a completamento di tutte le opere atte a salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 29, cc 2 e 3 del vigente Codice della Strada che obbliga tutti i proprietari di fondi confinanti con le pubbliche strade a provvedere, nel più breve tempo possibile, alla rimozione di alberi piantati in terreni laterali (o ramaglie varie) caduti sul piano stradale per effetto delle intemperie (o altre cause);

CONSIDERATO che, allo stato, i pericoli ravvisati nelle strutture comunali esistono anche nelle aree private che confinano con le strade pubbliche;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/1992;

ORDINA

per i motivi in premessa citata, a tutti i proprietari di fondi confinanti con le pubbliche strade, e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali (o ramaglie varie) caduti e/o in pericolo di caduta sul piano stradale, per effetto delle eccezionali nevicate abbattutesi sulla nostra Provincia nel mese di Febbraio c.a.-

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 07 Agosto 1990, n° 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto.

Dispone

notificare la presente ordinanza, a cura del Corpo di Polizia Municipale:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla Provincia di Avellino-Settore Tecnico;
- alla Prefettura di Avellino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda;

di trasmettere, inoltre, la medesima ai mezzi di comunicazione sociale affinché sia data la massima diffusione.

L'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione della presente Ordinanza darà luogo, all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 - bis del Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato e dall'art. 29 cc 2 e 3 del vigente Codice della Strada.

LA POLIZIA MUNICIPALE E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DELLA ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Atripalda, lì 06.03.2012

IL SINDACO

F.to Dott. Aldo Laurenzano